



Comune di Limido Comasco
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 19

Del 22/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE RIDUZIONE TARIFFE TARI 2021 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 9 DEL 01/03/2021

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 10:00 nella Sede comunale

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la presidenza il sindaco sig. Danilo Caironi

Partecipa il Segretario Comunale Antonio Salerno che procede all'appello nominale.

Risultano:

Nr.		presenti	assenti
1	CAIRONI DANILO	si	
2	SANVITO RENATO	si	
3	CORTELEZZI PAOLA	si	
4	CANOBBIO SAMUELA	si	
5	CATANIA FRANCESCO		si
6	IORE GIOVANNI	si	
7	PAGANI DAVIDE	si	
8	CLERICI CRISTIAN		si
9	RIGON MASSIMILIANO	si	
10	PAGANI GIANPIERO	si	
11	POLETTI LORENZO	si	
12	UBOLDI CLAUDIO	si	
13	GELSO LORIS	si	
	Totali	11	2

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.

Nr. 19 DEL 22/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE RIDUZIONE TARIFFE TARI 2021 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 9 DEL 01/03/2021

Assessore Gelso Loris: Anche per quest'anno abbiamo previsto una riduzione forfettaria dell'80% sia per la parte fissa che variabile della tariffa a patto che le attività coinvolte sono in regola con i pagamenti fino al 2020. Le attività coinvolte sono quelle classiche, bar, pasticcerie, parrucchieri, estetisti, ristoranti, trattorie. Per tutte le altre attività abbiamo previsto una riduzione del 15% che ovviamente dovranno dimostrare che hanno avuto una chiusura durante la pandemia. Abbiamo fissato una quota di 24 mila euro finanziati con il fondo funzioni fondamentali istituito proprio per finanziare questi tipi di interventi.

Sindaco: Questa riduzione riguarda tutte le attività che sono state oggetto di chiusura nel corso del 2021 quali bar, parrucchieri, estetisti, ristoranti, i 24 mila euro sono destinati solo per le utenze non domestiche, oltre a questi abbiamo 10 mila euro per le utenze domestiche per le famiglie in difficoltà che dovranno presentare domanda e certificare lo stato di difficoltà attraverso l'isee.

Assessore Gelso Loris: per le utenze non domestiche la riduzione sarà del 50%

Consigliere Rigon: Nel 2020 era stato detto che le minori entrate della tari sarebbero state recuperate negli esercizi successivi.

Sindaco: questa è una cosa diversa perché utilizziamo dei fondi specifici e dedicati.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge [27 dicembre 2013](#), n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, dal 1° [gennaio 2014](#), la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- i commi da 641 a 668 e da 681 a 691 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del [27 dicembre 2013](#) (Legge di Stabilità 2014) contengono la disciplina della TA.RI.;
- l'art. 1, comma 738, della L. 160/2019, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° [gennaio 2020](#), l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639,

della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), che continuano ad applicarsi;

- l'art. 1, comma 527, della Legge [27 dicembre 2017](#), n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Visti:

- il D.L. [23 febbraio 2020](#), n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. [23 febbraio 2020](#), avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto legge [23 febbraio 2020](#), n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del [23 febbraio 2020](#) recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia.”.
- il D.P.C.M. [25 febbraio 2020](#), avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge [23 febbraio 2020](#), n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 1° marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate decreto-legge [23 febbraio 2020](#), n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. [4 marzo 2020](#), avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge [23 febbraio 2020](#), n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il D.P.C.M. [8 marzo 2020](#) avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge [23 febbraio 2020](#), n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- il D.P.C.M. [9 marzo 2020](#) avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge [23 febbraio 2020](#), n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

- il D.P.C.M. [11 marzo 2020](#) avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge [23 febbraio 2020](#), n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
- Ordinanza del Ministro della Salute del [20 marzo 2020](#) recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
- il D.P.C.M. [22 marzo 2020](#) avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge [23 febbraio 2020](#), n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del [25 marzo 2020](#) recante “Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [22 marzo 2020](#)”.
- il D.L. [25 marzo 2020](#) n. 19 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- Il D.P.C.M. 1° aprile 2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge [25 marzo 2020](#), n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. [10 aprile 2020](#) avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge [25 marzo 2020](#), n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
- D.P.C.M. [26 aprile 2020](#) avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge [23 febbraio 2020](#), n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del [4 maggio 2020](#) recante “Modifica degli allegati 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [26 aprile 2020](#)”.
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del [25 marzo 2020](#), recante la “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [22 marzo 2020](#)”;
- l'ordinanza regionale n. 514 del [21 marzo 2020](#) recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 [dicembre](#) 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale”.
- l'ordinanza regionale n. 515 del [22 marzo 2020](#) recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi

dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del [21/03/2020](#)".

· l'ordinanza regionale n. 521 del [4 aprile 2020](#) recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge [25 marzo 2020](#), n. 19".

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

· l'ordinanza regionale n. 522 del [6 aprile 2020](#) recante "Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 521 del [4 aprile 2020](#) recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19".

· l'ordinanza regionale n. 528 del [11 aprile 2020](#) recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge [25 marzo 2020](#), n. 19".

· l'ordinanza regionale n. 532 del [24 aprile 2020](#) recante "Modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 528 del [11 aprile 2020](#) recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19".

· l'ordinanza regionale n. 537 del [30 aprile 2020](#) recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge [25 marzo 2020](#), n. 19".

· l'ordinanza regionale n. 539 del [3 maggio 2020](#) recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge [25 marzo 2020](#), n. 19".

· l'ordinanza regionale n. 547 del [17 maggio 2020](#) recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge [25 marzo 2020](#), n. 19".

· l'ordinanza regionale n. 555 del [29 maggio 2020](#) recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge [25 marzo 2020](#), n. 19".

· l'ordinanza regionale n. 563 del [5 giugno 2020](#) recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge [25 marzo 2020](#), n. 19".

· l'ordinanza regionale n. 566 del [12 giugno 2020](#) "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge [25 marzo 2020](#), n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge [16 maggio 2020](#), n. 33".

Vista la deliberazione dell'ARERA n.158/R/rif del [05/05/2020](#), recante "*adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19*" che è intervenuta definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

Considerato, pertanto, che il perdurare del contesto di straordinaria emergenza sanitaria generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa dei *lock down* imposti dai provvedimenti statali e ai soggetti colpiti da nuove e/o maggiori fragilità dovute alla pandemia tuttora in corso;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 01.03.2021, esecutiva, di approvazione delle tariffe TARI anno 2021;

Atteso che le agevolazioni da adottare con il presente provvedimento avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi riscontrati dalle utenze TARI, sia domestiche che non domestiche

Richiamato l'art. 27, comma 3 e seguenti del vigente Regolamento TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18/07/2020 - esecutiva;

Ritenuto di fissare i criteri che determinano la nuova riduzione tariffaria TARI 2021, a seguito dell'emergenza sanitaria, come segue:

a) per le UTENZE NON DOMESTICHE:

- istituzione di una riduzione forfettaria pari all' 80% della parte fissa e variabile della tariffa per le seguenti utenze che siano in regola con i pagamenti TARI fino all'anno 2020 (compreso) e sottoposte nel corso del 2021 a sospensione obbligatoria dell'attività per effetto di provvedimenti governativi o locali emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-2019:
 - Tariffa 01 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - Tariffa 16 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
 - Tariffa 17 – Bar, caffè, pasticceria
 - Parrucchieri, Estetisti
- riduzione forfettaria pari al 15% della parte variabile della tariffa per le altre attività (utenze non domestiche) che siano in regola con i pagamenti TARI fino all'anno 2020 (compreso) e sottoposte a sospensione obbligatoria per effetto di provvedimenti governativi o locali emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-2019
- La riduzione di cui al presente comma si applica su istanza documentata del contribuente da presentare al comune entro il 31/12/2021;

b) per le UTENZE DOMESTICHE:

- riduzione del 50% della parte fissa e variabile per le utenze domestiche di soggetti passivi residenti a Limido Comasco che siano in regola con i pagamenti TARI fino all'anno 2020 (compreso), che abbiano risentito degli effetti dell'emergenza sanitaria e rientrino in una delle seguenti fattispecie:
 - nucleo familiare con attestazione dell'ISEE, in corso di validità, non superiore a 8.265,00 euro;
 - nucleo familiare con 3 o più figli fiscalmente a carico con un ISEE, in corso di validità, non superiore a 20.000,00 euro;
- La riduzione di cui al presente comma si applica su istanza documentata del contribuente da presentare al comune entro il 31/12/2021.

RITENUTO di fissare il limite massimo di oneri a carico del bilancio comunale derivanti dal presente atto nell'importo complessivo di € 33.945,00.-, di cui:

- € 23.945,00 riservato alle Utenze non domestiche;

- € 10.000,00 riservato alle Utenze domestiche
le cui risorse sono da allocare nel pertinente capitolo di spesa mediante successivo provvedimento di variazione

Richiamata la FAQ 11 pubblicata sul sito del MEF – RGS agg. 21/01/2021 in merito all'utilizzo delle risorse riconosciute a titolo di minor gettito Tari /Tari corrispettivo e in particolare “...Nel ricordare che tale importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. ..omissis” e alla facoltà di “.. Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021). ...”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2020;

RITENUTO, pertanto, di finanziare l'importo di € 33.945,00 importo mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione 2020 vincolato per legge delle risorse assegnate e non utilizzate nel 2020 del fondo funzioni fondamentali ex art. 106 del DL 34/20 e s.m.i. - quota TARI;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato, procedere con l'approvazione delle riduzioni tariffarie TARI per COVID-19 da applicare alle tariffe TARI 2021 approvate con deliberazione CC n. 9/2021 per le diverse utenze come sopra specificato;

Acquisiti:

- il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Visti:

- la L. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

– lo Statuto Comunale;

Ritenuta propria la competenza secondo il disposto dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole. espressi nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la premessa parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ad integrazione della propria deliberazione n. 9 del 01/03/2020, le riduzioni tariffarie TARI da applicare limitatamente all'anno 2021 per motivi connessi all'emergenza COVID-19, alle utenze TARI come di seguito specificato:

a) per le UTENZE NON DOMESTICHE:

- (1) istituzione di una riduzione forfettaria pari all' 80% della parte fissa e variabile della tariffa per le seguenti utenze che siano in regola con i pagamenti TARI fino all'anno 2020 (compreso) e sottoposte nel corso del 2021 a sospensione obbligatoria dell'attività per effetto di provvedimenti governativi o locali emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-2019:
 - Tariffa 01 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - Tariffa 16 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
 - Tariffa 17 – Bar, caffè, pasticceria
 - Parrucchieri, Estetisti
- (2) riduzione forfettaria pari al 15% della parte variabile della tariffa per le altre attività (utenze non domestiche) che siano in regola con i pagamenti TARI fino all'anno 2020 (compreso) e sottoposte a sospensione obbligatoria per effetto di provvedimenti governativi o locali emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-2019
- (3) La riduzione di cui al presente comma si applica su istanza documentata del contribuente da presentare al comune entro il 31/12/2021;

b) per le UTENZE DOMESTICHE:

- (1) riduzione del 50% della parte fissa e variabile per le utenze domestiche di soggetti passivi residenti a Limido Comasco che siano in regola con i pagamenti TARI fino all'anno 2020 (compreso) , che abbiano risentito degli effetti dell'emergenza sanitaria e rientrino in una delle seguenti fattispecie:
 - I. nucleo familiare con attestazione dell'ISEE, in corso di validità, non superiore a 8.265,00 euro;
 - II. nucleo familiare con 3 o più figli fiscalmente a carico con un ISEE, in corso di validità, non superiore a 20.000,00 euro;
- (2) La riduzione di cui al presente comma si applica su istanza documentata del contribuente da presentare al comune entro il 31/12/2021.
3. di stabilire che le riduzioni saranno attribuite solo fino ad esaurimento dei fondi stanziati per ciascuna categoria di utenza (€ 23.945,00 riservato alle Utenze non domestiche ed € 10.000,00 riservato alle Utenze domestiche) e secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo delle istanze ammissibili dotate dei requisiti previsti;
4. di precisare che l'onere di € 33.945,00 derivante dal presente provvedimento è finanziato mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2020 – quota vincolata per legge - derivante dalle risorse assegnate e non utilizzate nel 2020 del fondo funzioni fondamentali ex art. 106 del DL 34/20 e s.m.i. - quota TARI;
5. di demandare alla Giunta e al Responsabile del Servizio Tributi l'adozione di tutti gli atti necessari alla concreta attuazione del presente provvedimento;
6. di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011;

Successivamente, con voti, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
(Danilo Caironi) (Antonio Salerno)

Il Segretario Comunale